



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**

ESPERI@
ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA
E-LEARNING 


Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica

Formez  **PA**

Questo materiale didattico rientra nell'ambito dei Percorsi e-Learning di alta formazione specialistica del Progetto Esperi@ - Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Linea 7 Alta Formazione.

Finanziamento: Programmazione 2007-2013

Questo materiale è distribuito con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Autore: Sabina Armati

Creatore: Formez PA

Diritti: Dipartimento della Funzione Pubblica

Data: Agosto 2017

Introduzione

Il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), su un sistema di autorizzazione ex ante. Secondo tale sistema, gli Stati membri (SM) sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione" o "*stand still*").

Il TFUE stabilisce che la Commissione è competente a determinare se la misura di aiuto notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, in caso affermativo, se possa beneficiare di deroga ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del TFUE. Tuttavia, secondo quanto disciplinato dall'art. 109 del TFUE, il Consiglio dell'Unione europea (il **Consiglio**) può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. Infatti con il Regolamento (CE) n. 994/98, oggi sostituito dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1588/2015 del 13 luglio 2015 (il **Regolamento di abilitazione**) – che ne costituisce una versione consolidata a valle delle diverse modifiche subite nel tempo – il Consiglio ha deciso, conformemente all'art. 109 del TFUE, di abilitare la Commissione a dichiarare mediante Regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno a norma di una o più disposizioni dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE e sono dispensate dalla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

L'esenzione dall'obbligo di notifica si fonda sulla presunzione che, a certe condizioni, determinate tipologie di misure, benché costituiscano aiuti di Stato, siano compatibili con il mercato interno e il TFUE, in quanto i loro effetti positivi – sotto il profilo del perseguimento dell'interesse pubblico, inteso in senso sovranazionale, ossia a livello UE – superano gli effetti negativi sulla concorrenza.

Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica possono, dunque, essere attuati in qualsiasi momento dagli SM, senza che vi sia alcun obbligo di previa autorizzazione dalla, o anche solo informazione della, Commissione. Tuttavia, secondo quanto richiesto dallo stesso

Regolamento di abilitazione nell'ambito dei Regolamenti di esenzione, la Commissione impone agli SM norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica. I Regolamenti di esenzione si applicano per un periodo di tempo determinato. Gli aiuti esentati mediante Regolamento lo sono per il periodo di validità di detto Regolamento e per l'eventuale periodo di adeguamento, previsto per la transizione a una nuova disciplina regolamentare. Ogni Regolamento di esenzione, emanato dalla Commissione, contiene dunque precise condizioni, procedurali e sostanziali, affinché una misura di aiuto possa essere esentata dall'obbligo. Nel caso in cui una misura di aiuto (intesa anche come regime di aiuti) non soddisfi integralmente le suddette condizioni, tale misura non potrà beneficiare dell'esenzione. Ciò non significa che l'aiuto non possa essere concesso, in quanto incompatibile, ma solo che, prima di essere concesso, dovrà essere autorizzato dalla Commissione, ossia esaminato e giudicato compatibile con il TFUE, ossia rientrando in una delle ipotesi di deroga di cui all'art. 107, paragrafi 2 o 3, dello stesso TFUE.

Il Regolamento generale di esenzione per categoria

Dal 2008, la Commissione ha sostituito i diversi Regolamenti di esenzione relativi a singole tipologie di aiuto orizzontali – ossia non destinate a settori economici specifici, ma suddivise sulla base delle rispettive finalità (ad esempio, piccole e medie imprese – **PMI** – aiuti a finalità regionale, aiuti alla ricerca e sviluppo, ecc.) con un unico Regolamento generale di esenzione per categoria. Il primo Regolamento generale – Reg. (CE) 800/2008 – è stato sostituito ed ampliato con l'adozione del Reg. (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020 e recentemente modificato con Reg. (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017 (il **GBER**). Il GBER prevede un'esenzione generalizzata per molte tipologie di aiuto – consentendo agli Stati membri di poter adottare regimi di aiuto esentati nella stragrande maggioranza dei casi e rendendo la notifica, di fatto, l'eccezione – definendone le condizioni generali, ossia applicabili a tutti, e specifiche per ogni categoria.

Ambito di applicazione del GBER: categorie di aiuto esentate ed esclusioni

Il GBER contempla le seguenti tipologie di aiuto:

- aiuti a finalità regionale (investimenti, funzionamento e sviluppo urbano)
- aiuti a favore delle PMI (investimenti, funzionamento, partecipazione a fiere, per progetti di cooperazione territoriale europea)
- aiuti alle PMI per l'accesso al credito (capitale di rischio)
- aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (**R&S&I**), infrastrutture di ricerca e poli d'innovazione
- aiuti alla tutela ambientale
- aiuti alla formazione
- aiuti all'occupazione, solo in relazione a lavoratori svantaggiati o disabili
- aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
- aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
- aiuti per le infrastrutture a banda larga
- aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
- aiuti a favore delle opere audiovisive
- aiuti per le infrastrutture locali
- aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali.

Inoltre, il recente Regolamento di modifica 2017/1084 (il **Reg. di modifica**), ha ulteriormente ampliato questa lista, aggiungendo gli aiuti a favore degli aeroporti regionali e gli aiuti a favore dei porti.

Il GBER non si applica, invece, a

- regimi di aiuti a finalità regionale (eccetto gli aiuti a finalità regionale al funzionamento), alle PMI, per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, per la tutela dell'ambiente (eccetto gli aiuti sotto forma

di sgravi da imposte ambientali), infrastrutture a banda larga se la dotazione annuale media è superiore a 150 milioni di euro, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore, e ad eventuali modifiche di tali regimi. La Commissione può decidere che il GBER continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;

- aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o SM (direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione);
- aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

I settori cui non si applica il GBER sono:

- pesca e acquacoltura (salvo formazione, accesso delle PMI ai finanziamenti, R&S&I, innovazione alle PMI, svantaggiati e disabili, aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento);
- settore della produzione primaria di prodotti agricoli (salvo aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, aiuti alle PMI per servizi di consulenza, aiuti al finanziamento del rischio, aiuti R&S, aiuti all'innovazione a favore delle PMI, aiuti per la tutela dell'ambiente, aiuti alla formazione e aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità);
- settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- le categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13 del GBER, segnatamente:
 - aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche;

- aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture,
- aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
- aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica (salvo per quanto riguarda le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, che non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica);
- aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, "Attività finanziarie e assicurative", della classificazione NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, "Attività di sedi centrali", o 70.22, "Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale", della classificazione NACE Rev. 2.

Sono, infine, esclusi dall'applicazione del GBER:

- regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente Decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso SM illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, nonché gli aiuti ad hoc a favore delle imprese suddette;
- aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese;
- aiuti che comportano una violazione "indissociabile" del diritto dell'UE, ossia una violazione connaturata all'oggetto e alla finalità dell'aiuto stesso, in particolare:
 - quando la concessione è subordinata all'obbligo di avere la propria sede nello SM interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo SM (è ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello SM che concede l'aiuto al momento

- dell'erogazione);
- quando la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - aiuti che limitano la possibilità di sfruttare in altri SM i risultati ottenuti della R&S&I.

Condizioni generali per l'esenzione ai sensi del GBER

Per usufruire dell'esenzione di cui al GBER, gli aiuti devono soddisfare le condizioni generali di cui alla prima parte dello stesso e le condizioni specifiche previste per ciascuna tipologia di aiuto.

A. Condizioni relative alla soglia di notifica (art. 4 GBER)

Gli aiuti previsti dal GBER possono usufruire dell'esenzione dall'obbligo di notifica solo se il loro importo non raggiunga determinate soglie di valore, superate le quali gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di aiuti devono essere notificati. In particolare:

- aiuti regionali agli investimenti: l'"importo di aiuto corretto" – calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20 del GBER, che prevede un meccanismo a scalare in funzione dell'importo dell'investimento –, applicabile per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro ("M€");
- aiuti regionali per lo sviluppo urbano: investimento totale pari a 20 M€;
- aiuti agli investimenti delle PMI: 7,5 M€ per impresa per progetto;
- aiuti alle PMI per consulenza e costi connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 M€ per impresa per progetto;
- aiuti alle PMI per costi di consulenza: 2 M€ per impresa per anno;
- aiuti mediante finanziamento del rischio: 15M€ per impresa;
- aiuti alle imprese in fase di avviamento: importi per impresa differenziati ex art. 22 del GBER;
- aiuti per progetti di R&S e studi di fattibilità: 40 M€ (per la ricerca fondamentale) 20 M€ (per la ricerca industriale) 15 M€ (gli altri), progetti Eureka (importi raddoppiati); aiuti per studi di fattibilità preliminari 7,5 M€;
- aiuti alle infrastrutture di ricerca: 20 M€ per infrastruttura;

- aiuti ai poli di innovazione: 7,5 M€ per polo;
- aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 M€; aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 M€, entrambi per impresa e per progetto;
- aiuti alla formazione: 2 M€ per progetto;
- assunzione lavoratori svantaggiati: 5 M€ per impresa per anno; aiuti sotto forma di integrazioni salariali e sovraccosti per l'occupazione lavoratori disabili: 10 M€ per impresa e per anno; aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 M€ per impresa e per anno;
- aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente (tranne risanamento siti contaminati e per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione), 15 M€ per impresa e per progetto di investimento;
- aiuti a progetti per l'efficienza energetica: 10M€;
- aiuti per il risanamento di siti contaminati e teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: 20 M€ per impresa e per progetto;
- aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 M€ per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva: 150 M€ per anno;
- aiuti alle infrastrutture energetiche: 50M€ per impresa e per progetto;
- aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 M€ di costi totali per progetto;
- aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio agli investimenti: 150 M€ per progetto; al funzionamento: 75 M€ per impresa e per anno;
- regimi di aiuti per opere audiovisive: 50 M€ per regime e per anno;
- aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 30M€ o i costi totali superiori a 100 M€ per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 M€ per infrastruttura e per anno;
- aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 M€ o i costi totali superiori a 20 M€ per la stessa infrastruttura;
- aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis del GBER;

- aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 130 M€ per progetto, o 150 M€ per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1315/2013; per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;
- aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 40 M€ per progetto, o 50 M€ per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1315/2013.

B. Aiuti trasparenti (art. 5 GBER)

L'esenzione del GBER si applica unicamente quando "l'equivalente sovvenzione lordo" (**l'ESL**) – ossia l'importo che l'aiuto avrebbe se fosse erogato sotto forma di sovvenzione diretta in denaro – può essere calcolato ex ante, senza una previa valutazione del rischio. Sulla base di questo, gli aiuti concessi con le seguenti modalità sono considerati trasparenti:

- sovvenzioni e contributi in conto interessi;
- prestiti per cui l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della concessione dell'aiuto;
- garanzie, se la metodologia di calcolo dell'ESL è stata approvata in base alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (la **Comunicazione Garanzie**) o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un Regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento, oppure se calcolato sulla base dei premi esenti ai sensi della Comunicazione Garanzie;
- misure fiscali, purché sia previsto un massimale di importo;
- misure relative a sviluppo urbano, capitale di rischio, avviamento, efficienza energetica, se sono soddisfatte le relative condizioni previste per ciascuno di essi dal GBER;
- anticipi rimborsabili, se l'importo totale dell'anticipo non supera le soglie applicabili per il tipo di aiuto (per importo o intensità), oppure se la metodologia è stata approvata dalla Commissione;

- aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato, se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato.

C. Verifica dell'effetto di incentivazione (art. 6 GBER)

Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno solo se sia dimostrata la loro effettiva necessità per il raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico cui sono finalizzati. Laddove un aiuto non fosse necessario a tale scopo, si tratterebbe di una misura inutilmente distorsiva della concorrenza, i cui effetti positivi non potrebbero compensare quelli negativi. In altre parole, l'esenzione non si può applicare agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti.

È in tale ottica che si deve interpretare la condizione del GBER che richiede che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione, ossia che la misura induca effettivamente le imprese beneficiarie a modificare il proprio comportamento, le proprie scelte o le caratteristiche delle proprie azioni per effetto dell'aiuto. In particolare, il GBER prevede che:

- per le PMI e i regimi di aiuti, l'effetto di incentivazione è presunto se la domanda è stata presentata prima dell'inizio dei lavori sul progetto. La domanda deve contenere almeno:
 - nome e dimensioni dell'impresa,
 - descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine,
 - ubicazione del progetto,
 - elenco dei costi del progetto,
 - tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- per aiuti ad hoc — ossia gli aiuti che non rientrano in un regime di aiuti – concessi alle grandi imprese, oltre alla condizione precedente, occorre, altresì verificare, ai fini della sussistenza dell'effetto di incentivazione, che sia previsto (mediante un business plan o altro documento interno dell'impresa):
 - un aumento sensibile delle dimensioni o della portata del progetto; o
 - un aumento sensibile dell'importo speso dal beneficiario; o

- una riduzione sensibile dei tempi; o
- nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: se, in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;
- per determinati tipi di aiuti, è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni specifiche previste nel GBER per la loro esenzione, segnatamente:
 - misure fiscali ad applicazione automatica adottate prima dell'avvio dei lavori,
 - aiuti regionali al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano,
 - aiuti per accesso PMI ai finanziamenti (capitale di rischio),
 - aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati,
 - lavoratori svantaggiati e disabili,
 - sgravi da imposte ambientali,
 - aiuti per ovviare a danni da calamità naturali,
 - aiuti a carattere sociale per trasporti a favore dei residenti in regioni remote,
 - aiuti alla cultura e conservazione del patrimonio.

D. Intensità di aiuto e costi ammissibili (art. 7 GBER)

La maggior parte dei massimali previsti dal GBER è espressa in termini di "intensità", anziché di importo. L'intensità di un aiuto si riferisce alla percentuale di costi ammissibili che l'aiuto finanzia. Il GBER precisa che, ai fini del calcolo di tale intensità:

- occorre intendere tutte le cifre utilizzate al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- i costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate, ma possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE (il **Reg. Gen. Fondi SIE**), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione di cui al GBER;
- occorre che gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, siano attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto;

- per gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'ESL, l'intensità si calcola come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione. In tal caso, le intensità massime di aiuto previste dal GBER possono essere maggiorate di 10 punti percentuali, ma ciò non deve comportare, nel caso degli aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, il superamento delle intensità massime fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

E. Regole di cumulo (art. 8 GBER)

Le disposizioni in materia di cumulo sono volte ad evitare che le intensità massime, o gli importi massimi previsti per un determinato tipo di aiuto siano superati, a causa dell'ottenimento di altri aiuti da parte della stessa attività, impresa e/o progetto. A tal fine, il GBER stabilisce che:

- gli aiuti con **costi ammissibili individuabili** esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER;
- gli aiuti **senza costi ammissibili individuabili** esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del GBER (aiuti alle PMI per l'accesso ai finanziamenti) possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili;
- gli altri **aiuti senza costi ammissibili individuabili** possono essere cumulati con altri aiuti di Stato **senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata** per le specifiche circostanze di ogni caso dal GBER o da un altro Regolamento o Decisione;
- gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente **agli stessi costi ammissibili** se tale cumulo porta a

un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal GBER;

- gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34 del GBER, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del GBER relativamente **agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal GBER**, purché ciò non comporti un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati;
- per determinare se sono rispettati i massimali per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 15, paragrafo 4 del GBER, sono presi in considerazione solo gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche attuati a norma del GBER.

Gli obblighi di trasparenza

Come espressamente richiesto dal Regolamento di abilitazione, il GBER impone agli SM stringenti obblighi in materia di trasparenza e controllo. Infatti, la possibilità, per gli SM, di ricorrere a un'ampia gamma di tipologie di aiuto senza doverle sottoporre al vaglio preventivo della Commissione deve, necessariamente, essere controbilanciata da maggiori oneri di pubblicazione, volti a consentire un controllo diffuso, non solo da parte della Commissione, ma anche – e soprattutto – da parte di imprese concorrenti dei beneficiari, che possano rilevare una lesione della propria posizione concorrenziale a causa di un aiuto o di un regime di aiuti esentato ma, in realtà non rispettoso delle condizioni per l'esenzione.

In particolare, il GBER prevede che gli SM:

- trasmettano alla Commissione attraverso il sistema di notifica elettronica, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del GBER nel formato standardizzato di cui all'Allegato II allo stesso, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- garantiscano la pubblicazione in un sito web esaustivo, a livello regionale o nazionale:
 - delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'Allegato II al GBER o di un link che dia accesso a tali informazioni,
 - del testo integrale di ciascuna misura di aiuto o di un link che dia accesso a tale

testo,

- delle informazioni più dettagliate di cui all'Allegato III al GBER con riferimento a ciascun aiuto individuale superiore a €500.000 (salvo per le misure fiscali, che beneficiano di una maggiore flessibilità). Tali informazioni sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci,

tutte le informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;

- trasmettano, annualmente, una relazione annuale, in formato elettronico, sull'applicazione del GBER.

La Commissione pubblica sul suo sito web i link ai siti web sugli aiuti di Stato predisposti dagli SM e le informazioni sintetiche ricevute.

Il GBER, per la prima volta, stabilisce un'esplicita sanzione per la violazione dei suddetti obblighi di pubblicazione, ossia prevede, all'art. 10, che se uno SM concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del GBER senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III (incluse, quindi, le condizioni specifiche per i diversi tipi di aiuto) la Commissione, dopo avere permesso allo SM di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce **che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo SM interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del GBER, dovranno essere notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE**. Tale sanzione – che comporta, di fatto, la decadenza dal beneficio dell'esenzione – può essere limitata a determinati tipi di aiuto o di beneficiari o a talune autorità dello SM interessato.

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati ai sensi del GBER, inoltre, gli SM devono conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al GBER per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.

Nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni per ciascun beneficiario, gli SM

devono verificare periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e conservare registri dettagliati delle verifiche per almeno 10 anni dalla data del controllo.

In ogni caso, la Commissione può richiedere, a ciascuno SM, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del GBER e lo SM deve ottemperare entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, o entro il termine più lungo fissato nella richiesta.